

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "CMV".**

## **Art. 1 Finalità**

1. Le amministrazioni dei Comuni convenzionati, nel considerare la loro missione al servizio della popolazione, riconoscono l'importanza e l'irriducibilità dei valori della vita e dell'ambiente che la favoriscono e si prefiggono pertanto di promuoverne la salvaguardia sia nella quotidianità che negli eventi calamitosi in particolare, sostenendo ed organizzando, come meglio ritenuto opportuno, singoli cittadini volenterosi, gruppi ed associazione che prestino la loro opera senza fini di lucro ed in sintonia con queste finalità.

## **Art. 2 Costituzione**

1. E' costituito, tra i Comuni convenzionati, il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile "CMV" cui possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza
2. Il Comune di Castiraga Vidardo svolge la funzione di Comune capofila e di coordinatore del Gruppo Intercomunale.

## **Art. 3 Ammissione**

1. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (allegato n.1) e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco di residenza del volontario . I volontari appartenenti a comuni esterni della convenzione possono accedere al gruppo previo accettazione del comune capofila
2. I requisiti di ammissione dei volontari sono :
  - a. maggiore età (18 anni);
  - b. assenza di carichi pendenti (sussiste l'obbligo del volontario di segnalare tempestivamente la situazione al Sindaco; la condizione potrebbe comportare l'allontanamento temporaneo o definitivo dal gruppo).
3. I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale qualifica.
4. Saranno inoltre muniti di segno distintivo conforme alle caratteristiche stabilite dalla Regione Lombardia e/o dipartimento nazionale.
5. Tutti i ruoli e le mansioni affidati ai volontari che saranno ritenuti necessari alle attività di Protezione Civile saranno determinati ed assegnati dal coordinatore del Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile di cui al successivo art. 5, o da Enti competenti per meglio perseguire le finalità di cui sopra.
6. Al di fuori dai casi contemplati nel successivo art. 10, i volontari appartenenti al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile sono assicurati a cura del Comune capofila di Castiraga Vidardo contro infortuni, malattie o altro connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 266/91 e succ. DD.MM. o altri provvedimenti ministeriali ed i relativi costi saranno ripartiti in ragione del numero della popolazione indicata dai singoli comuni.

## **Art. 4 Nomina del coordinatore**

1. Il Sindaco del Comune capofila è il responsabile del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile e, sentita la conferenza dei sindaci, nomina, fra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che assuma il coordinamento del Gruppo durante le varie attività. Il Coordinatore nominato nominerà a sua volta un Vice che verrà comunicato alla conferenza dei sindaci.

## **Art. 5 Formazione, Istruzione, addestramento**

1. Il coordinatore del Gruppo Intercomunale indice una riunione dei volontari almeno quattro volte l'anno con lo scopo di incentivare i rapporti di conoscenza e coesione tra i volontari stessi in spirito di amicizia e condivisione del comune intento di proteggere la popolazione ed il territorio di cui alle finalità ed alle attività dell'art. 1.
2. I volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile saranno sottoposti ad azioni di formazione, istruzione e addestramento promossi dalla Regione e attuati dalla Provincia oppure dal dipartimento di Protezione Civile.
3. La richiesta per le attività formative/addestrative sarà inoltrata al Sindaco del Comune capofila, dal coordinatore del gruppo, e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili anche in ottemperanza del regolamento regionale n. 9 del 18/10/2010 art. 6 comma 6

## **Art. 6 Squadre specializzate**

1. All'interno del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile possono essere formate squadre specializzate .

## **Art. 7 Impiego**

1. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati il Sindaco del Comune capofila, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Intercomunale di cui all'art. 4, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta Regionale.
2. Quando la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni convenzionati, il Sindaco del Comune capofila chiede l'intervento di altre forze alla Provincia.
3. I Sindaci dei comuni convenzionati possono attivare il gruppo Intercomunale di Protezione civile tramite il coordinatore. Lo stesso coordinatore comunicherà al Sindaco capofila l'attivazione.
4. L'attivazione da parte di enti diversi sarà data direttamente al Sindaco capofila e/o al coordinatore che immediatamente darà informazione al Sindaco capofila.
5. I volontari saranno organizzati in squadre di pronta reperibilità come previsto dal regolamento regionale n. 9 del 18/10/2010 (art.6 comma 6 lettera e)

## **Art. 8 Obblighi**

1. Gli appartenenti al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile sono tenuti a partecipare ed ad uniformarsi alle attività menzionate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
2. In particolare i volontari sono tenuti a:
  - a) partecipare con impegno ai corsi di formazione, addestramento e alle esercitazioni per almeno nr. 10 ore annuali, nonché a nr. 3 interventi operativi/esercitativi;
  - b) rendersi disponibili, in caso di necessità, per l'impiego in attività di protezione civile;
  - c) mantenere efficiente l'equipaggiamento eventualmente loro assegnato.
3. Gli appartenenti al Gruppo intercomunale Volontari di Protezione Civile non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate nella presente convenzione.
4. E' facoltà della conferenza dei sindaci concedere deroghe all'applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 lettera a) o b).
5. Le comunicazioni da parte del coordinatore potranno avvenire tramite posta, posta elettronica (e-mail) oppure tramite telefono.
6. Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato.

## **Art. 9 Dotazioni**

1. Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile verrà dotato di idonei mezzi ed equipaggiamenti di tipo individuale e collettivo.

2. Il Coordinatore di cui al precedente art. 4 è responsabile di detti mezzi ed equipaggiamenti, della loro gestione amministrativa, nonché della loro assegnazione ai volontari e dell'addestramento di questi ultimi al loro impiego.
3. I mezzi e l'equipaggiamento in dotazione alle Squadre dovranno essere depositati presso i locali all'uopo assegnati, ad esclusione dell'equipaggiamento assegnato in dotazione personale ai singoli Volontari (divisa, guanti, ecc.).

#### **Art. 10 Garanzie**

1. Ove il Gruppo Intercomunale risulterà inserito negli Elenchi del Dipartimento nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 194/2001, ai volontari, qualora attivati dalla Prefettura, potranno essere garantiti, entro i limiti delle disponibilità del bilancio statale con le modalità della normativa vigente:
  2. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato ai volontari impiegati in attività addestrative o in interventi di protezione civile di soccorso o di assistenza in occasione di pubbliche calamità autorizzate dalla Prefettura; viene garantito per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
  3. mantenimento del trattamento economico e previdenziale: ai volontari viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
  4. copertura assicurativa: i componenti del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile;
  5. rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese vive sostenute durante l'attività addestrative o gli interventi.

#### **Art. 11 Accettazione e infrazioni**

1. L'accettazione e il rispetto del Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo.
2. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal coordinatore del gruppo. Successivamente lo stesso darà notizia al Sindaco del comune di appartenenza del volontario oppure al Sindaco capofila se di un comune esterno alla convenzione. Il sindaco ricevuta la notizia disporrà le azioni ritenute più idonee (sospensione / allontanamento)
3. la conferenza dei sindaci, a suo insindacabile giudizio, può disporre l'eventuale allontanamento.
4. Qualora un volontario perda i requisiti di cui agli art. 3 comma 2 lettera b) e articolo 8 comma 2 lettera a), il Sindaco capofila, sentito il coordinatore, potrà disporre l'esclusione dal gruppo.

#### **Art. 12 Impegni di bilancio**

1. I Comuni convenzionati prevederanno ogni anno, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per le finalità di cui al presente regolamento.

#### **Art. 13 Richiamo alla convenzione**

1. Il presente regolamento costituisce allegato della convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile stipulata tra i Comuni di Castiraga Vidardo, Marudo e Valera Fratta e l'utilizzo dello stesso potrà essere esteso ad altri Comuni diversi da quelli convenzionati nei casi di cui all'art. 12 della convenzione.